

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente RIPAMONTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131 » (723):

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 165 168, 169 e <i>passim</i>
ALESSANDRINI 167, 169
ARIOSTO 168
BERLANDA 166
CATELLANI 167, 168
MANCINI 166
MERLONI 168, 169
ORLANDO, <i>sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	. 167, 168, 169 e <i>passim</i>
PIVA 168

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

F U S I, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131 » (723)

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131 », del quale sono io stesso relatore.

L'argomento è noto agli onorevoli colleghi perchè in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio estero per il 1973, il relatore ha fatto presente l'esigenza di garantire l'assicurazione sul rischio di cambio nel quadro normativo dell'assicurazione dei rischi alle esportazioni; tanto più che tale garanzia è già contemplata nel sistema assicurativo degli altri paesi della CEE.

10ª COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (28 febbraio 1973)

La stabilità del settore monetario internazionale aveva garantito nel passato la liberalizzazione, nonchè l'enorme sviluppo degli scambi internazionali senza richiedere alcuna garanzia per quanto attiene la copertura del rischio di cambio. Gli avvenimenti turbativi, però, del mercato monetario internazionale, quali quelli verificatisi nell'agosto del 1971, hanno posto in risalto l'esigenza di coprire questo rischio.

La Francia, nello stesso autunno del 1971, deliberava la copertura dei rischi di cambio sia per la esportazioni come per le importazioni di materie prime che dovevano servire per successive esportazioni. Analoghe misure sono state deliberate dalla Germania occidentale, dal Belgio e dall'Olanda. L'urgenza di approvare il disegno di legge al nostro esame si ricollega alla situazione attuale del mercato monetario internazionale ai fini di garantire ai nostri esportatori la possibilità di definire le trattative in corso e di determinare i prezzi senza dover tener conto del rischio dei cambi. Esso nasce quando le forniture vengono fatte con il pagamento dilazionato, tanto è vero che il disegno di legge in oggetto prevede la copertura dei rischi per pagamenti differiti.

Si può osservare che il provvedimento lascia ampia discrezionalità in materia al Governo, poichè, nell'articolo 2 si fa riferimento alla procedura prevista dall'articolo 27 della legge 131 per stabilire le modalità della concessione della garanzia sul rischio di cambio. All'articolo 1 tale garanzia è resa possibile ma la sua applicazione deve verificarsi attraverso un decreto interministeriale.

Sono dell'avviso che la materia debba essere lasciata all'Esecutivo poichè, se si dovessero classificare tutti i casi di applicazione e modalità, arriveremo a promuovere una legge che ha più un carattere di regolamento che non di legge organica.

Ho da rivolgere, infine, una raccomandazione al rappresentante del Governo, affinché nel quadro della normativa sia possibile garantire anche i noli. Oppure, se questo non è possibile, includere i noli, con un atto ministeriale, nella copertura del rischio. Que-

sta è una materia, infatti, che ha grande importanza, poichè può condizionare lo sviluppo dei traffici marittimi nel nostro paese.

Il relatore, da parte sua, esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R L A N D A . Apprezzando vivamente l'esposizione completa del Presidente; per il nostro Gruppo si manifesta realmente l'urgenza di arrivare a coprire un settore che presenta queste particolari difficoltà. Indubbiamente perplessità potranno rimanere in quanto derivano non dal disegno di legge in sé ma dalla situazione internazionale. Ciò però mette in una condizione di migliore sicurezza tutti coloro che hanno coraggio nell'operare con l'estero e di questi tempi non vi è dubbio che lo scopo del provvedimento rappresenta una valvola notevole anche per la ripresa nazionale.

A nome del mio Gruppo, perciò, esprimo l'adesione più piena all'approvazione del disegno di legge.

M A N C I N I . Il nostro Gruppo è sostanzialmente d'accordo sul disegno di legge, stante i problemi che sono insorti a seguito del terremoto e dei traumi monetari che si spera possano avere una rapida conclusione, altrimenti potrebbero ancora per molto tempo continuare a far oscillare il rapporto di valore tra le varie monete. Pertanto noi consideriamo il provvedimento un fatto indubbiamente positivo, nella misura in cui nel regolamento d'applicazione che il Governo intenderà dare allo stesso sia tenuto conto in modo particolare anche dei piccoli e medi esportatori per far sì che possano assolutamente essere garantiti dal rischio di cambio.

Inoltre ritengo che sia opportuno, anche perchè nell'ambito della Comunità esiste tuttora un impegno (e vi fa riferimento la stessa relazione che accompagna il provvedimento) per armonizzare i vari sistemi mediante l'istituzione di una normativa comune, che in sede degli organismi comunitari i nostri rappresentanti sollecitino un accordo che sia

10^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (28 febbraio 1973)

più generale in modo da evitare disparità e contraddizioni che possono ancora essere registrabili.

A questo punto desidererei avere un chiarimento. Cosa s'intende per lungo termine? A mio avviso bisognerebbe cercare di essere più precisi perchè non vorrei che, assieme all'oscillazione del valore delle monete, ci fosse poi l'oscillazione eccessiva dell'interpretazione della legge che ci accingiamo a varare. Necessita una maggiore chiarezza anche se personalmente nutro qualche dubbio circa l'applicabilità del provvedimento, nel momento in cui è prevedibile ancora un movimento oscillatorio del valore delle monete abbastanza sensibile prima che subentri un periodo di relativa stabilità nel rapporto dei valori.

Bisogna fare attenzione, inoltre, nel fare in modo che la legge non divenga strumento per indennizzare eventuali cattivi affari. È necessario che nell'elaborazione dei prezzi, eccetera, sia previsto l'eventuale mutamento del valore delle monete almeno entro un certo limite, oltre il quale, logicamente, il fatto diventa obiettivo e non dipendente dalla volontà di colui che, appunto, porta avanti una trattativa commerciale.

Pertanto bisognerà vedere a che livello devono essere stabilite le tariffe per la copertura di questi rischi. Sono problemi che adesso mi pongo in modo interrogativo e certamente suppongo che il Governo, nelle sue note interpretative, potrà sciogliere nel modo più opportuno.

ALESSANDRINI. Devo dire innanzitutto che sono d'accordo con un provvedimento del genere che allinea gli operatori economici del nostro Paese a quelli degli altri paesi, specie a quelli del Mercato comune. Questa legge, come ha rilevato lo stesso Presidente, prevede all'articolo 2 una delega al Governo. Questa delega appare giusta in un momento come quello che stiamo vivendo: il Governo deve potere intervenire tempestivamente. Vi è nella relazione — nelle ultime righe — un dato che merita di essere controllato in riferimento a quelli che possono essere i compensi che devono esse-

re pagati per potere avere l'assicurazione e precisamente l'acquisizione delle plusvalenze nel caso che i contratti di vendita siano stipulati in valute che vengono rivalutate. Tutto questo è giusto. La svalutazione di una moneta è compensata dalla rivalutazione di altre. Però appare ingiusto pagare dei premi per avere queste assicurazioni.

ORLANDO, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Tutto ciò fa parte della meccanica della legge. Si tratta di una legge organica, che formula tutta una serie di ipotesi attraverso cui noi scarichiamo, in qualche modo, l'erario dagli oneri eccessivi di spesa a cui si sottoporrebbe nel caso dovesse corrispondere *in toto*.

ALESSANDRINI. Ma essendoci una delega al Governo ci deve essere una valutazione equa. Infatti, coloro che acquisiscono le plusvalenze si potrebbero portare via una quota di tali plusvalenze per via di una determinata scelta sopravvenuta da una contrattazione internazionale.

CATELLANI. Devo innanzitutto dire che la mia parte è d'accordo su questo disegno di legge. Siamo anche d'accordo sulla necessità di escludere da questa facilitazione le esportazioni che prevedono il pagamento a breve termine: è indispensabile, anche se oggi il mercato delle divise lascia aperti dei problemi per gli esportatori. D'altra parte non si può estendere il provvedimento a tutto il complesso delle esportazioni altrimenti entriamo in un campo eccessivamente vasto.

Quello che però non ci sembra chiaro, e per questo chiediamo lumi al signor Sottosegretario, è questo: se questa assicurazione sul rischio di cambio può essere assunta in modo autonomo, ossia con l'estensione dell'assicurazione già prevista per i vari rischi che ci sono — sappiamo che c'è un *plafond* massimo per l'esportazione —, non vorremmo che oggi alcuni esportatori che non possono esportare dovessero estendere la loro attività anche al rischio di cambio.

10ª COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (28 febbraio 1973)

P R E S I D E N T E . Il *plafond* non riguarda l'assicurazione.

O R L A N D O , *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Che cosa intende lei quando dice « in modo autonomo »?

P R E S I D E N T E . Sono due cose diverse. Il *plafond* riguarda le esportazioni ammesse allo sconto.

C A T E L L A N I . Da una prima lettura sembra che siano due cose diverse.

O R L A N D O , *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il tutto si inquadra in una legge che disciplina questi cambi e rispetta le autonomie. Manca un'aggiunta che riguardi eventuali terremoti monetari in campo internazionale. Si tratta di una forma di garanzia che deriva da una certa filosofia che prescinde dalla volontà contrattuale. Cioè sono cause indipendenti dalla volontà dei contraenti. Rientra in questo anche l'atto autonomo dei Governi i quali fanno fluttuare le monete o delle autorità monetarie che assumono determinate posizioni nei momenti di crisi del sistema. Ma tutto ciò non incide sulla parte relativa ai finanziamenti. Sono cose disgiunte e questo lo si rileva leggendo l'articolo 1

P I V A . La cosa è molto sentita. Difatti l'abbiamo portata anche nel dibattito sul bilancio. È molto sentita dagli operatori economici. Infatti in questi ultimi tempi si sono registrate delle grandi perdite nell'attività degli esportatori, soprattutto dei piccoli operatori di cui ci occupiamo in questo particolare momento.

Vi è la questione della delega al Governo e non posso che usare il termine adoperato dal collega Alessandrini: speriamo che adotterete questo sistema con « equità ». Il punto è questo: se farete una cosa fatta bene gli operatori saranno soddisfatti, ma se fate una cosa secondo il sistema solito, che cerchi cioè di tutelare soltanto i grossi operatori e scarsamente i piccoli operatori, allora le cose, ovviamente, non andranno bene.

Avremmo voluto vederci più chiaro su che cosa intendete fare con questa delega, quali saranno i principi ispiratori, chi intendete tutelare per adottare questi principi. L'unica cosa che possiamo dire è di esortarvi a fare una cosa fatta bene.

M E R L O N I . Sono senz'altro favorevole a questo disegno di legge.

Vorrei fare una precisazione in merito a quanto ha lamentato il collega Piva, che cioè gli esportatori saranno danneggiati da questa crisi economica. Vorrei dire che gli esportatori sono stati semmai favoriti, visto che hanno fatto contratti in altra valuta. A parte il deprezzamento del dollaro del 2 per cento, le altre monete — il marco, il fiorino olandese, il franco francese — hanno avuto delle rivalutazioni.

P I V A . Questo lo so anch'io, ma il futuro qual è?

M E R L O N I . Nel complesso hanno avuto dei vantaggi. Il terremoto monetario ha favorito gli esportatori e ha danneggiato gli importatori, tanto per chiarire. Si diceva che gli importatori olandesi chiedono a quelli italiani un ribasso delle merci. Essendo stato fissato il prezzo in fiorini, mi pare logico che gli olandesi chiedano un ribasso.

Desidero un chiarimento: il breve termine che cosa significa, un anno o due anni, oppure viene fissato di volta in volta? Non è meglio stabilire un termine preciso? Questa legge, d'altra parte, si rivolge non tanto alle esportazioni o importazioni di breve termine, ma anche alle esportazioni di impianti e di macchinari a lungo termine, con pagamento dilazionato.

P R E S I D E N T E . Sì, ma anche alle merci.

M E R L O N I . È chiaro che per le merci non si hanno pagamenti a uno o due anni

A R I O S T O . Mi pare che accanto alle raccomandazioni che emergono dalla relazione e dagli interventi dei colleghi Alessandrini e Piva, si debba soprattutto mettere

10ª COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (28 febbraio 1973)

in rilievo l'urgenza di questo provvedimento. Prima di tutto perchè arriviamo, come è detto anche nella relazione, buoni ultimi; in secondo luogo questo disegno di legge servirebbe a tenere in piedi un'economia che presenta delle crepe. Mi pare, tuttavia, che il Parlamento proceda abbastanza rapidamente, perchè il disegno di legge è stato presentato alla fine dell'anno scorso. Siamo a febbraio e rispetto ai ritmi normali direi che siamo quasi in anticipo.

Immagino che anche l'altro ramo del Parlamento procederà rapidamente. La raccomandazione, quindi, va rivolta soprattutto al Governo il quale non solo è sollecitato ad operare con equità nell'ambito dell'ampia delega che il provvedimento gli conferisce, ma anche con estrema celerità perchè chi come noi vive in zone industriali sa che le titubanze ed i ritardi sono assai nocivi al processo produttivo e si risolvono in gravi danni per tutto il mondo del lavoro.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi pare che le osservazioni scaturite dalla discussione si ricolleghino non tanto alla sostanza quanto alla forma del disegno di legge. Questo si inquadra nella legge fondamentale 28 febbraio 1967, n. 131, di cui — per l'estensione dell'assicurazione al rischio di cambio — richiama gli articoli 1 e 2 (che riguardano i casi in cui l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, la garanzia) del titolo I (« Assicurazione di crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonchè ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione dei lavori all'estero ») e gli articoli 8 e 12 del Titolo II (« Crediti finanziari — Assistenza ai paesi in via di sviluppo »). Nell'articolo 1 del provvedimento in esame, quindi, sono precisati i casi in cui opera la garanzia sul rischio di cambio.

Certo, se il testo degli articoli di cui si compone fosse stato redatto in modo diverso, si sarebbe meglio capita la non connessione fra tale garanzia e la concessione di finanziamenti per l'esportazione. Ad ogni modo, rispondendo al senatore Catellani, mi sembra evidente che non vi sia un limite di importo globale sul quale operi la garanzia

del rischio di cambio, ma che questa attenga a tutte le operazioni indicate nei citati articoli 1, 2, 8 e 12 della legge fondamentale numero 131.

Per quanto riguarda le modalità per la copertura della garanzia, prego il sottosegretario Orlando di voler fornire qualche indicazione alla Commissione giacchè l'articolo 2 del provvedimento, come è già stato rilevato, dà al Governo ampio potere discrezionale in materia. Se da una parte ciò è logico perchè altrimenti, di fronte ad ogni mutazione della situazione, dovremmo approvare una nuova legge, dall'altra, tuttavia, rende legittime talune perplessità emerse nel corso del dibattito soprattutto rispetto ai tempi e al sistema dei conguagli. Indubbiamente, per avere la copertura della garanzia assicurativa del rischio di cambio gli esportatori dovranno pagare un premio (in Francia nel 1971 era dello 0,008 per cento e si prevedeva altresì che, collegato alla garanzia, vi fosse il recupero delle plusvalenze rispetto alle modifiche dei cambi). Ora mi pare che la relazione ministeriale faccia riferimento al recupero delle plus-valenze da parte degli esportatori, recupero che però può essere globale o parziale...

ALESSANDRINI. Con esclusione del rischio per i crediti a breve termine, però.

ORLANDO, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Mai a breve termine: soltanto a medio e lungo termine.

MERLONI. Si potrebbe stabilire per legge quale è la durata del breve termine: uno o due anni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La questione del recupero parziale o globale è determinante ai fini del premio dell'assicurazione. La domanda posta dal senatore Catellani si collega ad una certa opinione comune, che io credo sia entrata ormai nella prassi degli organi ministeriali, di collegare l'assicurazione all'ammissione al credito e viceversa. La garanzia sul rischio di cambio, di cui al provvedimento in esame, è invece per sè autonoma; in caso con-

trario, verrebbe effettivamente a scattare il *plafond*: in altri termini, se colleghiamo il rischio di cambio ad un'assicurazione sull'esportazione, la quale è a sua volta collegata alla concessione del finanziamento a medio termine, certamente porremmo un *plafond* globale alle esportazioni ammesse alla garanzia del rischio di cambio. Questo è un punto che deve essere chiarito, giacché il disegno di legge all'articolo 2 lascia ampia libertà al Governo di operare in materia.

Per quanto riguarda il breve termine, ritengo che il concetto dovrebbe essere definito nelle modalità di applicazione del provvedimento. Per i francesi esso è di due anni, per i tedeschi di un anno; penso pertanto che il Ministero dovrà stabilirne esattamente la durata, così come avviene per il medio termine il quale, come è noto, la legge ha finito in cinque anni, che diventano dieci quando si tratta di finanziamenti che hanno la garanzia offerta dallo Stato.

Per quanto riguarda le plusvalenze, vale l'osservazione fatta dal senatore Alessandrini, giacché si tratta di materia molto delicata. Se infatti fosse generalizzato il sistema del loro recupero, l'esportatore sarebbe assoggettato a due imposizioni: quella derivante dal provvedimento in esame ed in più la richiesta del cliente estero, che talvolta non può essere ignorata, di una riduzione sul prezzo del prodotto.

Sono queste le ragioni per cui ritengo anch'io che debbano essere chiariti dal rappresentante del Governo i principii informativi sui quali si baserà l'applicazione dell'articolo 2 del disegno di legge.

O R L A N D O, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Desidero anzitutto ringraziare il Presidente della Commissione per l'esauriente relazione che ha chiarito gli aspetti fondamentali del provvedimento in esame. Da parte mia, non posso che insistere sugli argomenti che lo stesso relatore ha addotto in sede di replica.

In realtà, il disegno di legge altro non è che l'integrazione tardiva della legge n. 131 che detta « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza

ai paesi in via di sviluppo ». Esso, quindi, colma una lacuna, quella della garanzia dei rischi di cambio. Il problema è diventato acuto per le note vicende monetarie, non soltanto quelle di recentissima data ma soprattutto quelle dell'agosto 1971, che le hanno originate.

Di siffatti problemi abbiamo già ampiamente discusso ed io stesso credo di aver avuto occasione di fornire chiarimenti in relazione al complesso sistema finanziario internazionale ed alle ragioni per le quali esso è entrato in crisi (rapporto dell'oro con la cosiddetta moneta di riserva, conseguenze crisi del dollaro, rapporto fra dollaro e monete comunitarie, rapporti fra monete all'interno della stessa Comunità). In passato, il sistema monetario internazionale poggiava sulla cosiddetta moneta di riserva: accanto ai privilegi che derivavano a tale moneta, esso però assicurava il vantaggio di una certa stabilizzazione dei movimenti finanziari, la quale finiva per favorire il commercio internazionale. La conseguenza del sistema anzidetto è stata infatti la multilateralizzazione, la liberalizzazione e quindi la facilità dei pagamenti internazionali; ne è derivato che nel passato si è avvertita assai meno che oggi l'esigenza di una garanzia del rischio di cambio.

Rispondendo in una delle passate sedute al senatore Piva, il quale mi chiedeva spiegazioni del fatto che si registrasse una notevole prevalenza del commercio estero intracomunitario rispetto al resto, ebbi a dire che una delle ragioni era proprio quella della stabilità del sistema monetario interno alla Comunità rispetto a quell'esterno.

Io credo peraltro che il nocciolo dell'odierna discussione sull'articolo 2 del disegno di legge consista nella preoccupazione che giustamente il nostro Parlamento — come del resto tutti i Parlamenti — manifesta ogni qual volta siano concesse deleghe all'esecutivo.

Debbo opporre, però, due argomenti. Il primo deriva dal fatto che l'immissione della garanzia del rischio di cambio avviene nel quadro del sistema e con la procedura prevista dall'articolo 27 della legge n. 131, nell'approvare la quale il Parlamento ritenne a suo tempo che, in considerazione del

fatto che si trattava di una materia particolarmente delicata, occorre dare certi poteri al concerto dei Ministri interessati.

Anche se non strettamente necessario, vorrei a tal fine rileggere il citato articolo 27, proprio perchè, essendosi molto insistito su tale questione, ritengo opportuno tranquillizzare anche la mia coscienza (prima di essere membro del Governo, io stesso non dimentico di essere un parlamentare), riaffermando comunque l'esigenza che il Parlamento venga illuminato sul *modus operandi* del Governo in una materia così delicata.

Dispone, dunque, l'articolo 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, che: « Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il commercio estero, per gli affari esteri e per il bilancio, sentito il Comitato di cui all'articolo 24 (il quale è composto dai rappresentanti dei Ministeri e degli organismi competenti in materia), sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro (che riguardano per la maggior parte dei casi il mancato pagamento da parte dei clienti esteri), i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonchè la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei titoli I e II della presente legge ». Vi è, quindi, un'articolata procedura nell'ambito della quale sono previsti anche i problemi — qui sollevati — relativi alla durata: il breve, il medio e il lungo termine, che a mio giudizio non è il caso di irrigidire entro limiti fini temporali. Me lo insegna il senatore Merloni, il quale sa benissimo che nei movimenti e nei rapporti di scambio possono esservi merci, prestazioni o situazioni che richiedono tempi più o meno ampi a seconda della natura stessa dei prodotti scambiati e a seconda degli accordi e dei contratti che sono stati stipulati con i clienti esteri.

Quest'elasticità, quindi, non deve essere interpretata come una somma di poteri forniti al Governo, ma come la possibilità di dare, per singole operazioni che spesso si diversificano tra loro, dei termini più o meno ampi che non valichino però certi limiti di durata. Secondo la prassi, perciò, e secondo la media delle operazioni che sono state fat-

te durante questo periodo di applicazione che ormai data da cinque o sei anni, possiamo constatare che i termini a breve scadenza sono in genere intorno alla durata dell'anno o al massimo dei due anni; quelli a media vanno dai tre ai cinque anni e a lunga dai cinque fino al massimo di dieci anni, che è un termine consentito soprattutto da accordi particolari. Fra questi, debbo dire che ci sono i più recenti, stabiliti per esemp'ò con l'Unione Sovietica e con altri stati dell'Est, dove, data la natura dei servizi, delle merci, degli impianti di alta tecnologia che noi esportiamo e dei lunghi tempi che sono stabiliti da accordi particolari, costringono ad oltrepassare il limite medio stabilito intorno ai sei-sette anni.

Il *modus operandi* perciò è dettato da una serie di ragioni che diventano più gravi per il secondo aspetto che desidero mettere in luce, derivante dal fatto che la garanzia relativa ai rischi di cambio è indubbiamente connessa anche con la nostra partecipazione ad una serie di accordi monetari che si sono stabiliti nel tempo e che riguardano anche l'area comunitaria. Tali accordi sono messi a una prova dall'incalzare degli eventi; ad esempio l'accordo monetario che ha preceduto il momento della fluttuazione della lira e cioè l'accordo di Basilea cui si giunse a fatica nell'agosto del 1971 prevedeva una banda di oscillazione delle monete europee, alla parità — o al — cambio centrale in ragione del 2,25 per cento in eccesso o in difetto.

Porto questo esempio, del resto già superato dal momento della fluttuazione della nostra moneta, per dimostrare che nell'ambito di questa fascia il Governo avrebbe dovuto assumere impegni da tradurre in provvedimenti di difesa. Il fatto delle condizioni obiettive — che sono rappresentate dall'oggetto stesso dei rapporti di scambio — e la nostra appartenenza ad una Comunità regolata da una serie di accordi, che volta per volta vengono stipulati, devono porre il governo nella necessità di tradurre tali accordi e di avere degli strumenti che consentano la realizzazione degli stessi. Sono fatti, perciò, non solo oggettivi ma anche derivanti dalla particolare natura della nostra posizione internazionale.

Per quanto attiene ai suggerimenti in materia di finanziamento, avrei gradito che fosse stato presente anche il mio collega del dicastero del tesoro proprio per convalidare quanto detto dal Presidente e che personalmente condivido: entriamo anche in un campo che dipende dai modi e dalle forme con cui la nostra politica economica considera globalmente il problema del commercio con l'estero. Ritengo che, sia nell'occasione dell'aumento del *plafond* assicurativo, sia per l'aumento dei fondi di dotazione al medio credito centrale, sia per l'inserimento del presente provvedimento nel quadro della legge n. 131, il Tesoro abbia dimostrato una larga apertura verso i problemi del commercio con l'estero. Mi auguro, tuttavia, proprio per associarmi alle osservazioni qui fatte, che il commercio con l'estero venga considerato non l'ombrello — come avemmo occasione di dire anche nella precedente seduta — ma una vera e propria forza traente del sistema produttivo.

Devo dire che prendo atti con vera soddisfazione della convergenza manifestata da tutti i gruppi su un provvedimento del genere, che indubbiamente solleva la nostra esportazione. E devo aggiungere in risposta al senatore Piva che è difficile assicurare alle partecipazioni delle piccole e medie imprese, che in larga misura si sono aperte alla esportazione — mi riferisco ad una serie di settori che costituiscono la spina dorsale dell'economia di molte nostre zone e mantengono ancora elevato il livello occupazionale — un trattamento preferenziale.

Il problema, a mio avviso, va posto in un altro modo: cioè nell'aumentare il grado e la possibilità di partecipazione di queste imprese attraverso alcuni provvedimenti specifici — come quello per esempio presentato dal collega Minnocci sui consorzi degli esportatori, come quello relativo ai comitati regionali per il commercio con l'estero — sono esse e non i privilegi sull'applicazione delle norme che servono a dare una maggiore ricettività e forza ad un settore il quale per lo stato di polverizzazione in cui si trova, non ha la capacità e la possibilità autonoma di raggiungere determinati mercati.

L'importante, in definitiva, è rafforzare la struttura di queste imprese e fornire ad esse la capacità per raggiungere — fruendo dei relativi benefici — i mercati esteri.

Non so fino a che punto abbia risposto esaurientemente alle domande fatte, ma ritengo che questo strumento sottoposto all'approvazione della Commissione completi e arricchisca una legge di per sé organica, che ha operato bene, almeno fino ad oggi, a sostegno della nostra esportazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma degli articoli 1, 2, 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, oltre ai casi di rischio già previsti, possono essere estese al rischio di cambio.

Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve termine.

(È approvato).

Art. 2.

Con la procedura prevista dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, sarà stabilita, oltre ai limiti ed alle modalità, ogni altra particolare condizione che si ritenga di porre per la concessione della garanzia del rischio di cambio di cui al precedente articolo.

(È approvato)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.